

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

del 7 dicembre 1988

nella causa 160/88: *Fédération européenne de la santé animale (FEDESA)* e altri contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Ricevibilità)

(89/C 62/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 160/88, *Fédération européenne de la santé animale (FEDESA)*, con sede sociale 1, rue Defacqz, B-1050 Bruxelles (Belgio), Distrivet SAA, con sede sociale, 35, bd. des Invalides, F-75007 Parigi (Francia) e Pitman Moore Inc., con sede sociale in Northbrook, Illinois, Stati Uniti d'America, con gli avv.ti Christopher Carr, Queen's Counsel, Thomas Sharpe, Barrister e Eduard Marissen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio Elvinger, Hoss & Prusse, 15, Côte d'Eich, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: B. Hoff Nielsen e Moyra Sims), avente ad oggetto l'annullamento della direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, che vieta l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente, T. Koopmans, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, Díez de Velasco e Zuleeg, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato, il 7 dicembre 1988, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*

2. *I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.*

(¹) GU n. C 184 del 14. 7. 1988, GU n. C 213 del 13. 8. 1988.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

del 18 gennaio 1989

nelle cause riunite 167 e 168/87, 28 e 123/88: *Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores de España* e altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Non luogo a statuire)

(89/C 62/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 167/87, *Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores de España (OPAGAC)* e le imprese che ne fanno parte, con sede sociale in Madrid, con l'avv. Gaspar Ariño Ortiz, del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) n. 712/87 della Commissione, del 12 marzo 1987, che fissa l'importo massimo dell'indennità compensativa per i tonni consegnati all'industria conserviera durante il periodo 1° marzo — 31 maggio 1986, nella causa 168/87, *Organización de productores de túnidos congelados (OPTUC)*, con sede sociale in Bermeo, con l'avv. Luis Maria Angulo Errazquin, del foro di Vizcaya, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) n. 712/87 della Commissione, del 12 marzo 1987, che fissa l'importo massimo dell'indennità compensativa per i tonni consegnati all'industria conserviera durante il periodo 1° marzo — 31 maggio 1986; nella causa 28/88, *Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores de España (OPAGAC)* e le imprese che ne fanno parte, con sede sociale in Madrid, con l'avv. Gaspar Ariño Ortiz, del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) n. 3307/87 della Commissione, del 3 novembre 1987,

(¹) GU n. C 184 del 14. 7. 1987, GU n. C 188 del 17. 7. 1987, GU n. C 77 del 24. 3. 1988 e GU n. C 136 del 26. 5. 1988.

che fissa l'importo massimo dell'indennità compensativa per i tonni consegnati all'industria conserviera durante il periodo 1° giugno — 31 agosto 1986 e nella causa 123/88, Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores de España (OPAGAC) e le imprese che ne fanno parte, con sede sociale in Madrid, con l'avv. Gaspar Ariño Ortiz, del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich, avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) n. 228/88 della Commissione, del 27 gennaio 1988, che fissa l'importo massimo dell'indennità compensativa per i tonni consegnati all'industria conserviera durante il periodo 1° settembre — 31 dicembre 1986, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente, T. Koopmans, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, Díez de Velasco e Zuleeg, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato, il 18 gennaio 1989, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non si deve statuire sul ricorso.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(sesta sezione)

del 24 gennaio 1989

nella causa 341/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Amburgo): Firma Emi Electrola GmbH contro Firma Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH e altri (*)

(*Diritti d'autore — Disparità nella durata dell'esclusiva*)

(89/C 62/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 341/87, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Landgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Firma Emi Electrola GmbH, Colonia e Firma Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH, Lüneburg, Firma Lüne-ton Tonträger-Herstellungs-GmbH & Co. KG, Lüneburg, Leif Emanuel Kraul, Bardowick, e Ingo Beetz, Amburgo, domanda vertente sui limiti posti dal principio della libera circolazione delle merci all'esercizio dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore in caso di disparità dei termini di esclusiva nelle normative dei diversi Stati membri, la Corte (sesta sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler e Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 24 gennaio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli articoli 30 e 36 del trattato CEE vanno interpretati nel senso che non si oppongono all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che consente ad un produttore di supporti del suono in tale Stato membro di invocare i diritti esclusivi di riproduzione e di diffusione di talune opere musicali di cui egli è titolare per far vietare la vendita, sul territorio di tale Stato membro, dei supporti del suono contenenti le stesse opere musicali, quando questi supporti sono importati da un altro Stato membro dove erano stati regolarmente messi in commercio, senza il consenso di detto titolare o del suo licenziatario, e dove il produttore di questi supporti aveva beneficiato di una esclusiva il cui termine è nel frattempo scaduto.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 26 gennaio 1989

nella causa 224/87: Jean Koutchoumoff contro Commissione delle Comunità europee (*)

(*Dipendenti — Protezione di cui all'articolo 24 dello statuto — Risarcimento danni*)

(89/C 62/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 224/87, Jean Koutchoumoff, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 52, avenue de la Renaissance Bruxelles, con gli avv. Marcel Slusny, D. Lagasse e P. Delvaux, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Joseph Griesmar, assistito dal sig. Benoit Cambier, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto:

- l'annullamento del rifiuto opposto alla domanda del ricorrente intesa a che sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del suo capo divisione;
- la condanna della Commissione a concedere al ricorrente la protezione contemplata dall'articolo 24 dello statuto del personale;

(*) GU n. C 326 del 5. 12. 1987.

(*) GU n. C 223 del 20. 8. 1987.